



5063 con

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Magaletti Presidente relt.

dott. Giuseppe Rana Giudice

dott. Sergio Cassano Giudice

ha pronunciato la seguente

CASO.it
SENTENZA

nella cause civili riunite di primo grado,

TRA

GER.CO Spedizioni Internazionali s.r.l. elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Sebastiano De Tullio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

EQUITALIA SUD S.p.A. elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Emanuele Virgintino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti..

Ricorrenti

E

WATCH SERVICE s.r.l. in liquidazione elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Antonio La-Battaglia dal quale è rappresentata e difesa unitamente al prof.avv. Gianvito Giannelli.

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza a

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'y' or similar character.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La GER.CO Spedizioni Internazionali s.r.l. ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo della Watch Service s.r.l. esponendo in sintesi quanto segue.

Con ricorso depositato in data 10.01.2012 la Watch Service s.r.l. in liquidazione chiedeva al Tribunale di Bari l'ammissione alla "procedura di concordato preventivo con cessione di beni pro-soluto alle condizioni che qui di seguito si riportano integralmente: Pagamento integrale delle spese di procedura e di amministrazione, dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati; Pagamento del 33,0791% dei creditori chirografi, tale risultando la percentuale che sulla scorta delle valutazioni dell'attivo, che presumibilmente si realizzerà dalla liquidazione, ovvero dalla percentuale corrispondente al diverso importo che sarà comunque realizzato. Riconoscimento della prededucibilità, ai sensi della Legge 122/2010, del compenso spettante al professionista incaricato di predisporre la relazione di attestazione. Nella proposta di concordato preventivo, con particolare riferimento ai valori delle attività ricavate dallo stato analitico ed estimativa la ricorrente prevedeva: un valore di realizzo attribuito agli immobili di Milano e Modugno di E. 1.578.000,00; detto valore sarebbe stato ancora più verosimile, a detta della ricorrente, in quanto l'immobile di Milano era oggetto di preliminare di compravendita per il prezzo di E. 1.200.000,00 sospensivamente condizionato dall'autorizzazione degli organi della procedura; un valore di realizzo delle rimanenze di magazzino che prevedeva rilevanti quantità di merce per E. 2.650.000,00 oggetto di preliminare di vendita con la GWI s.r.l., quest'ultima intervenuta per conto e nell'interesse della concorrente Binda su specifica richiesta di quest'ultima. E pertanto, sulla scorta dei valori di presumibile realizzo dell'attivo e le passività della società la proposta concordataria, a dire della ricorrente, sarebbe stata di sicura convenienza per i creditori della Watch Service s.r.l. in liquidazione sia per le poste già analizzate sia perché in caso di fallimento i crediti della GWI nei confronti della WS postergati con la scrittura di risoluzione del contratto di affitto d'azienda avrebbero acquistato rango paritario con gli altri crediti chirografari. Che, invero, presupposto, tra gli altri, del ricorso alla procedura concorsuale da parte della Watch Service s.r.l. già Global Watch Industries s.r.l. e già Global Watch Industries s.p.a. è stato proprio quello di sfuggire al diritto di ritenzione esercitabile dai prestatori di servizi tra i quali è sicuramente annoverabile la Gerco Spedizioni internazionali s.r.l.. Dall'esame congiunto della relazione particolareggiata a norma dell'art. 172 co. 1° L.F. depositata in data 31.05.12 dai Commissari Giudiziali e delle relazioni periodiche semestrali dei Commissari liquidatori e da ultimo della comunicazione del 18.12.2015 emergeva il seguente quadro: l'attivo riportato in ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo prevedeva, come già riferito in premessa, l'introito di €. 2650.000,00 in virtù di scrittura privata a mezzo della quale la Binda Italia s.p.a. si obbligava all'acquisto di tutto il magazzino di proprietà della Watch Service s.r.l. in liquidazione. Detta somma, a titolo di prezzo, sarebbe stata pagata in un'unica soluzione entro 12 mesi dalla sottoscrizione della stessa (08.09.2011). Sta di fatto che, dall'esame delle relazioni semestrali dei commissari liquidatori rese visibili ai creditori a seguito di istanza dei commissari giudiziali, non solo le merci depositate nei magazzini di Fagnano Olona, di Modugno e di Trezzano sul Naviglio non sono state vendute ma, il relativo deposito ha ingenerato ingenti spese di logistica a carico della procedura e precisamente per €. 830.962,00 in favore della Deufol s.p.a. proprietaria del deposito di Fagnano Olona per il periodo gennaio 2012/ottobre 2014 e di €. 328.491,73 in favore della Internazionale Immobiliare sr.l. per gli immobili di Modugno e Trezzano sul Naviglio per canoni maturati sino a ottobre 2014. Nella quinta relazione semestrale i commissari

4

causa dei ritardi determinati dalle circostanze analiticamente descritte già nelle precedenti relazioni semestrali, hanno superato quelli stanziati nel piano concordatario". Inoltre, con comunicazione del 18.12.2015 inviata al G.D. i Commissari Liquidatori riferivano che la complessiva somma corrisposta dalla procedura in favore della Deufol Italia s.p.a. ammontava a € 902.367,92 per l'attività di logistica fino al mese di agosto 2014. Gli stessi, evidenziavano ancora che, con nota a mezzo pec del 24.09.15, la Defoul Italia aveva richiesto l'ulteriore somma di €. 284.992,00 per l'attività di logistica relativa al periodo settembre 2014/agosto 2015, mentre la Internazionale Immobiliare s.r.l. a mezzo pec del 15.10.15 aveva richiesto, a sua volta, il pagamento dell'ulteriore somma di €. 166.313,04 per canoni di locazione e spese di registro relativi al periodo novembre 2014/ottobre 2015.. La detenzione delle merci, nella fattispecie orologi e relativi accessori ormai obsoleti, porterà ad ulteriori spese di logistica e di locazione per diverse centinaia di migliaia di euro. In questa sede preme evidenziare come a nulla rilevano le riferite azioni giudiziarie che sarebbero state intraprese nei confronti di Binda Italia s.r.l. per ottenere da quest'ultima il risarcimento dei danni subiti per la mancata vendita e per gli ingentissimi esborsi innanzi riferiti. Ed ancora l'immobile sito in Milano, promesso in vendita alla sig.ra Mitolo Elisabetta non era stato venduto, pertanto allo stato è sottoposto alla procedura di vendita delegata a mezzo di professionista. Deduceva la ricorrente che i punti basilari su cui si fondava il ricorso per concordato preventivo, alla luce di quanto evidenziato nelle cinque relazioni semestrali dei commissari liquidatori susseguitesesi, non sono stati rispettati. Del resto, già nella relazione particolareggiata ex art. 172 L.F. depositata in data 30.05.2012 i Commissari Giudiziali esprimevano "forti, fondati e plurimi dubbi sul raggiungimento delle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari come prospettate nella domanda di concordato preventivo" e concludevano che, sulla scorta delle considerazioni di cui in narrativa, "sia sotto il profilo della minore valutazione e recuperabilità di alcuni elementi dell'attivo, sia sotto il profilo del possibile e/o potenziale incremento di alcuni elementi del passivo, sia sotto il profilo delle modalità di liquidazione dell'attivo reale... la percentuale soddisfattiva del credito chirografario possa essere sensibilmente inferiore rispetto a quella prospettata dalla società ricorrente". I dubbi suddetti si erano rivelati fondati a tal punto che gli stessi Commissari con istanze rispettivamente del 19.06.2013 e del 15.12.2015 chiedevano al Giudice Delegato di autorizzare la pubblicazione integrale nell'area riservata ai creditori del sito Internet dedicato alla procedura delle relazioni semestrali redatte dai Commissari Liquidatori ". . . anche ai fini della migliore valutazione di legge delle eventuali iniziative a loro tutela di cui all'art. 186 l.f. quali l'azione di risoluzione del concordato preventivo ovvero l'azione di annullamento". Il suddetto concordato preventivo doveva, dunque essere risolto considerato che: 1) Le merci giacenti in magazzino, ormai obsolete, non saranno vendute e, pertanto, la procedura non potrà incassare l'importo di E. 2.560.000,00 stimato dalla ricorrente. Tanto meno si poteva pensare di recuperare la predetta somma dal giudizio di risarcimento del danno (rectius: di vendita in danno) promosso nei confronti del promittente acquirente sia per l'allungarsi a dismisura dei tempi fisiologici della durata del processo sia per l'inevitabile incertezza nell'ipotesi di esito positivo del giudizio per la procedura di effettivo recupero nei confronti di una società di capitali. E' certo, invece, che i costi esorbitanti sopportati dalla procedura per il deposito delle merci che inizialmente erano previsti per 18 mesi, con previsione di diminuzione in relazione alle progressive vendite di merci si sono più che raddoppiati. L'immobile sito in Milano, promesso in vendita alla sig.ra Mitolo Elisabetta non è stato venduto e pertanto, previa risoluzione del preliminare di vendita dal quale si è ricavato solo l'importo di E. 50.000,00, non vi è alcuna certezza sia in ordine alla effettiva vendita sia in ordine all'effettivo ricavo ove si consideri che negli ultimi anni i prezzi del mercato immobiliare sono sensibilmente diminuiti.

g

Costituendosi in giudizio la Watch Service s.r.l. in liquidazione chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione atteso che, trattandosi di concordato preventivo con cessione di beni pro soluto, del tutto irrilevante doveva ritenersi la circostanza che le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sarebbero state inferiori a quelle indicate in via di mera previsione nella domanda di concordato preventivo. Disposta la riunione al presente procedimento di quelli relativo ad analoga domanda di risoluzione proposta da Equitalia Sud S.p.A. e alle istanze di fallimento all'udienza del 3.10.16 la causa è stata riservata per la decisione.

In diritto deve premettersi che nell'ipotesi di concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non anche quello di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata. Né alcuna rilevanza assume l'indicazione, nella domanda di concordato preventivo, della percentuale di soddisfacimento dei crediti, necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica. Tale indicazione come ha chiarito con motivazione condivisibile la Corte di Cassazione "a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria la soluzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a garantire i creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove l'oggetto dell'obbligazione del concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscono la liquidazione o ne diminuiscono sensibilmente il valore. (Cassazione civile, sez. I 14 marzo 2014, n. 6022).

Ne consegue, sempre secondo la citata sentenza che deve escludersi che nel concordato con cessione dei beni, ove l'entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, i creditori che, ciò nonostante, hanno approvato la proposta, possano chiedere la risoluzione nell'ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata, non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha assunto. In tal caso, l'inadempimento che giustifica la risoluzione potrà, piuttosto, essere invocato qualora il patrimonio conferito sia risultato privo delle qualità promesse.

In tale prospettiva deve escludersi, in primo luogo, la circostanza che dall'appartamento in Milano, nel frattempo aggiudicato per il prezzo di € 885.000 sia stato ricavato un importo inferiore di duecentosessantacinquemila euro rispetto a quello indicato nella proposta concordataria che faceva riferimento ad un contratto preliminare di vendita per il prezzo di € 1.200.000,00, rimasto ineseguito. Per quanto attiene al contratto preliminare di vendita della merce deve osservarsi che le contestazioni in ordine alla obsolescenza della merce formano oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano sicché solo all'esito della definizione di quel giudizio potrà valutarsi l'incidenza della decisione sulle sorti del concordato in termini di risoluzione dello stesso non potendosi escludere in termini di certezza l'esito positivo di quel giudizio. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi ove si ipotizzi che il giudizio si concluda solo parzialmente con esito favorevole per la Watch Service assumendo in tal caso rilevanza l'entità della somma che sarà ricavata dall'azione suddetta ai fini della valutazione in tal caso della gravità dell'inadempimento.

Vero è che la pendenza del predetto giudizio di vendita in danno promossa nei confronti della promittente acquirente potrebbe comportare una dilatazione dei tempi di soddisfazione dei crediti supe-

9

riore a quello di cinque anni indicato dalla Watch Service tuttavia deve rilevarsi che tale termine non è ancora scaduto sicchè non può esaminarsi in questo giudizio la domanda di risoluzione sotto il profilo del mancato rispetto del termine di adempimento del concordato.

La ricorrente ha altresì evidenziato a fondamento della domanda di risoluzione che già nella relazione particolareggiata ex art. 172 L.F. depositata in data 30.05.2012 i Commissari Giudiziali esprimevano "forti, fondati e plurimi dubbi sul raggiungimento delle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari come prospettate nella domanda di concordato preventivo" e concludevano che, sulla scorta delle considerazioni di cui in narrativa, "sia sotto il profilo della minore valutazione e recuperabilità di alcuni elementi dell'attivo, sia sotto il profilo del possibile e/o potenziale incremento di alcuni elementi del passivo, sia sotto il profilo delle modalità di liquidazione dell'attivo reale... la percentuale soddisfattiva del credito chirografario possa essere sensibilmente inferiore rispetto a quella prospettata dalla società ricorrente".

Rileva il Collegio che il suddetto parere lungi dal supportare la tesi della ricorrente costituisce ulteriore elemento motivo di rigetto della domanda atteso che tutti le circostanze addotte nel ricorso del presente giudizio a sostegno della domanda di risoluzione erano già state esaminate e valutate negativamente dai Commissari ed erano a coscienza dei creditori i quali, ciò malgrado avevano ritenuto di accettare la proposta concordataria.

Alla stregua di tali considerazioni la domanda di risoluzione del concordato deve essere, dunque, rigettata con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che, in considerazione del margine di incertezza in ordine alla soluzione prescelta da questa Tribunale si liquidano in dispositivo in misura inferiore alla media.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta la domanda di risoluzione del concordato preventivo sopra indicato e condanna le ricorrenti, in solido tra loro,

al pagamento in favore della resistente delle spese giudiziali che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.

Decisa in Bari nella Camera di Consiglio del 14.11.16

Il Presidente est.

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
13 DIC. 2016
Il Presidente est.

